

## PROROGA VERSAMENTO SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER ALCUNE PARTITE IVA

Si esamina la principale disposizione fiscale introdotta dal D.L. n. 145/2023 c.d. “Decreto Collegato” alla Legge di Bilancio 2024

Informativa n. 26/2023

Riferimenti normativi D.L. n. 145 del 18/10/2023 pubblicato in G.U. n. 244 del 18/10/2023.



Il 19/10/2023 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Collegato” alla Legge di Bilancio 2024, il quale contiene alcune misure in materia economica/fiscale, la più rilevante della quali riguarda la proroga del termine per il versamento della seconda rata dell’acconto IRPEF per taluni soggetti.

Per il solo periodo di imposta 2023, viene disposto infatti, la possibilità di differimento dei termini di versamento della seconda rata di acconto IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi, dal 30/11/2023 al **16/01/2024**, per le sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

Non risultano pertanto incluse nella proroga le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA individuale.

Si precisa che con l’indicazione “seconda rata” e non “seconda o unica rata” si ritiene che siano esclusi dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro.

Oltre all’IRPEF ordinaria si ritiene che dovrebbero rientrare nella proroga anche la seconda rata di acconto relativa:

- all’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio/regime forfettario;
- alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- all’IVIE;
- all’IVAFE;
- all’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni.

Non rientrano nella proroga e la loro scadenza rimane quindi fissata al 30/11/2023 i versamenti relativi:

- ai contributi previdenziali e assistenziali, ovvero i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dagli artigiani e commercianti;
- i premi assicurativi INAIL.

Per coloro che possono godere della proroga al 16/01/2024 viene altresì concessa la possibilità di non pagare la seconda rata di acconto IRPEF in un’unica tranche, ma di rateizzarla in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (16 da gennaio a maggio), pagando sulle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Nonostante da una prima lettura questa nuova possibilità di pagamento posticipato e/o dilazionato possa essere considerata un vantaggio per il contribuente, in molti casi invece tutto questo si traduce in una moltiplicazione di adempimenti e potrebbe, conseguentemente, comportare un aumento di costi per il contribuente, costretto a pagare il proprio consulente per l’espletamento di numerosi e frazionati pagamenti.

Cordiali saluti.